

COMUNE DI ILLASI  
PROVINCIA DI VERONA

Regolamento per il trattamento dei dati  
personali mediante attivazione  
di un impianto di video-sorveglianza  
nel territorio comunale di Illasi

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  
n.        del

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità e definizioni

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dello  
impianto di telecontrollo e di videosorveglianza

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 4 - Notificazione

Art. 5 - Responsabile

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 6 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 7 - Informazioni rese al momento della raccolta

SEZIONE II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 8 - Diritti dell'interessato

SEZIONE III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA  
UTILIZZABILITÀ

E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 9 - Sicurezza dei dati

Art. 10 - Cessazione del trattamento dei dati

Art. 11 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

Art. 12 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

SEZIONE IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 13 - Comunicazione

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 14 - Tutela.

CAPO V - MODIFICHE

Art. 15 - Modifiche regolamentari.

## CAPO I

### PRINCIPI GENERALI

#### ART. 1 FINALITA' E DEFINIZIONI.

1 - Il presente regolamento disciplina e garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di video sorveglianza nel territorio urbano del Comune, gestito ed impiegato dal Servizio di Polizia Municipale, e da un responsabile nominato dal capo area dell'ufficio tecnico, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2 - Per tutto quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

3 - Ai fini del presente regolamento si intende:

per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso l'ufficio della Polizia Municipale, e trattato esclusivamente mediante riprese video registrate, che in relazione ai luoghi installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;

per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazioni, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazioni, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di video sorveglianza;

per "titolare", l'Ente Comune di Illasi, nelle sue strutture interne, cui competono decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali; lo stesso è anche responsabile del procedimento;

per "interessato" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

per "incaricato" la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati, diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento

#### ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE.

Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di video sorveglianza, attivato sul territorio del Comune di Illasi e collegato all'ufficio del Comando di Polizia Municipale.

#### ART. 3 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI TELECONTROLLO E DI VIDEOSORVEGLIANZA.

1 - Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di un impianto di video sorveglianza.

2 - Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune; in particolare dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali vigenti, sono:

- a) attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- b) ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici, per permettere un pronto intervento della Polizia Municipale e delle forze dell'ordine in supporto, a tutela del patrimonio pubblico;
- c) vigilare sul pubblico traffico;
- d) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori.

3 - Il sistema di video sorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

#### CAPO II

#### OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

#### ART. 4 NOTIFICAZIONE

1 - Il Comune di Illasi, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento, si attiene all'osservanza degli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi e per

gli effetti degli artt. 37 e ss. Del Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni.

#### ART. 5 RESPONSABILE

1 - Il responsabile della Area Vigilanza in servizio è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3, lett. e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni, da parte del designato.

2 - Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa positiva, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

3 - Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

4 - I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

5 - Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

#### CAPO III

#### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

##### SEZIONE I

#### RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

#### ART. 6 MODALITA' DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

1 - I dati personali oggetto di trattamento vengono:

Trattati in modo lecito e secondo correttezza;

Raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in oltre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;

Raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati salvo esigenze di polizia o di giustizia;

Conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti successivamente trattati ed in ogni pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;

Trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 3 comma 2, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alle fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2 - I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di video sorveglianza di tipo mobile o fisso, installate nei siti individuati con specifico provvedimento adottato dal responsabile dell'area tecnico amministrativa incaricato dalla Giunta comunale, sentito il parere della Polizia Municipale, in osservanza delle disposizioni di cui alla Legge n. 330 del 1970, e senza la ripresa sistematica di luoghi privati.

3 - Le telecamere fisse di cui al presente comma consentono, tecnicamente, riprese video, in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, a colori o in bianco e nero. Il titolare del

trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali nell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso l'ufficio di Polizia Municipale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su disco fisso del computer. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata.

4 - Le immagini videoregistrate sono conservate presso la sala di controllo, per un tempo non superiore a 3 (tre) giorni lavorativi e comunque fino alla fine del procedimento derivante da illeciti accertati.

5 - In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori digitali, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate, in tempo inferiore a quello citato.

6 - La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati, o ad indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.

7 - L'accesso alle immagini ed ai dati personali necessari è ammesso per il responsabile e gli incaricati del trattamento di cui all'art. 5. E' vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

#### ART. 7 INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

1 - Il Comune di Illasi, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni, nei siti in cui sono posizionate le telecamere, provvede a collocare adeguata segnaletica di indicazione di "area video sorvegliata".

2 - Il Comune di Illasi utilizza le telecamere per finalità istituzionali di cui art. 3 comma 2 lett. a) b) c) e d).

3 - Le immagini sono consultabili solo dal personale della Polizia Municipale, dall'Autorità giudiziaria o di polizia, nonché per finalità tecniche, dall'incaricato nominato dal Capo Area dell'U.T.C.

4 - Le informazioni all'interessato vengono fornite ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Chi è ripreso, può esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e ss. Del citato Codice, rivolgendosi al Responsabile dei dati personali presso il Comune di Illasi.

5 - Il Comune di Illasi provvede ad informare la cittadinanza, dell'attivazione dell'impianto di video sorveglianza, del suo eventuale incremento e/o cessazione.

#### SEZIONE II

#### DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

#### ART. 8 DIRITTI DELL'INTERESSATO

1 - In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto:  
di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;  
di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo:  
la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e  
la comunicazione in forma intelleggibile dei medesimi, della loro  
origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il  
trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di  
giustificati motivi, con intervalli non minori di novanta giorni;  
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati  
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria  
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati  
raccolti o successivamente trattati;

2 - L'interessato può in ogni momento, entro i termini di legge, opporsi  
in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati  
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della  
raccolta.

3 - Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lettera b), numero  
1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata  
l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore  
ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità previste dalla  
normativa vigente.

4 - I diritti di cui al comma 1, riferiti ai dati personali concernenti  
persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia  
interesse.

5 - Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può  
conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad  
associazioni.

6 - Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, devono  
essere presentate in carta semplice e devono essere indirizzate al  
responsabile del trattamento disciplinato dal presente regolamento,  
individuato dal precedente art. 5, che dovrà provvedere in merito entro e  
non oltre 30 (trenta) giorni.

7 - Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti,  
l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati  
personali, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 14.

### SEZIONE III SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' E RISARCIMENTO DEI DANNI

#### ART. 9 SICUREZZA DEI DATI

1 - I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per  
gli effetti del precedente art. 6 comma 4 presso l'ufficio di Polizia  
Municipale, dove è custodito il computer. Può accedere ai dati solo ed  
esclusivamente il personale in servizio della Polizia Municipale,  
debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato  
ed autorizzato per iscritto dal Responsabile della Polizia Municipale o  
suo delegato.

2 - La sala di archiviazione è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata in una zona non accessibile al pubblico.

#### ART. 10 CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1 - In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il Comune di Illasi deve notificare preventivamente al Garante per la protezione dei dati personali la loro destinazione.

2 - I dati personali possono essere:  
distrutti;  
ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti e previa stipulazione di un congruo protocollo d'intesa;  
conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

3 - La cessazione dei dati in violazione di quanto previsto della lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.

#### ART. 11 LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DI DATI PERSONALI

1 - I dati personali sono trattati nei limiti e secondo le disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 del richiamato D. Lgs. N. 196/03.

#### ART. 12 DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1 - L'eventuale danno conseguente al trattamento dei dati personali è risarcito secondo quanto previsto dall'art. 15 del D. Lgs. N. 196/03.

### SEZIONE IV COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

#### ART. 13 COMUNICAZIONE

1 - La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Illasi a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa solo se necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale caso il Comune di Illasi si obbliga a dare preventiva comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali, nei modi e nei tempi di cui all'art. 39 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

2 - Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate dal titolare o dal responsabile a compiere le operazioni del trattamento dei dati medesimi.

### CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

#### ART. 14 TUTELA

1 - Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto nella Parte



III, Titolo I del Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni.

2 - In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della legge 07.08.1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

#### CAPO V MODIFICHE

##### ART. 15 MODIFICHE REGOLAMENTARI

1 - I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali.

2 - Il presente atto è trasmesso al garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito della approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

\* \* \*